

DCO 47/2020/R/efr

***Revisione del contributo tariffario nell'ambito del
meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica alla luce
della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2538/2019***

Osservazioni Anigas

Milano, 12 marzo 2020

Anigas formula le proprie osservazioni al documento di consultazione (di seguito anche DCO) 47/2020/R/efr recante gli orientamenti dell'Autorità in merito al contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetico nell'ambito del meccanismo dei TEE, in considerazione della sentenza del TAR Lombardia n. 2538/2019.

Premessa

In termini generali Anigas esprime la propria preoccupazione per la situazione attuale che caratterizza il mercato dei Certificati Bianchi.

È infatti noto come lo stesso in questi ultimi anni si stia caratterizzando per un significativo sbilanciamento tra domanda ed offerta, situazione “*certificata*” dallo stesso Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il quale nel suo recente rapporto annuale evidenzia come nel 2019 lo stesso abbia riconosciuto complessivamente 2.907.695 TEE, con una notevole riduzione del 24% dei titoli riconosciuti rispetto al 2018, quando erano stati riconosciuti circa 3,8 milioni di Certificati Bianchi (si ricorda che il 2018 aveva già evidenziato una consistente riduzione del 34% rispetto al 2017).

Quale conseguenza di tali dati, lo stesso GSE nel Rapporto afferma apertamente che “*sulla base della stima dei TEE potenzialmente riconosciuti nell'anno d'obbligo 2019 e dei titoli sui conti proprietà all'inizio dell'anno d'obbligo 2019, risulta un ammontare complessivo di TEE disponibili pari a circa 4,12 MTEE (...) pertanto non sono sufficienti a garantire l'adempimento dell'obbligo minimo per il 2019*”.

In tale contesto di grande incertezza, è altresì intervenuta la recente sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2538/2019, con la quale sono stati sostanzialmente accolti i ricorsi contro i più recenti provvedimenti assunti dal Ministero per lo Sviluppo Economico e, in cascata, dall'Arera e dal GSE nel corso del 2018, in particolare dichiarando l'illegittimità di un tetto massimo prefissato sul contributo tariffario spettante a ciascun distributore in qualità di “Soggetto Obbligato” (SO) ai sensi del DM 11 gennaio 2017 modificato con il DM 10 maggio 2018.

In aggiunta, si segnala che l'abrogazione dei provvedimenti contestati ha creato tensioni rialziste sul mercato dei TEE, tali per cui il prezzo del certificato è passato da un valore di ca. 260 € (stabile per tutto il 2019) a quota 266 € (nelle ultime sessioni di febbraio 2020), esponendo così i soggetti obbligati al rischio di ulteriori

ingenti perdite economiche.

Nella situazione rappresentata si inserisce il presente DCO 47/2020/R/EFR, il quale si propone di revisionare il contributo tariffario nell'ambito del meccanismo dei TEE alla luce della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2538/2019. Tuttavia, emerge da subito che nonostante tale sentenza, l'Autorità non abbia ancora “*rivendicato la propria esclusiva sfera di competenza in maniera tariffaria*” in virtù del fatto che il DM 11 gennaio 2017 modificato con il DM 10 maggio 2018, definisce solamente quella che potrebbe essere la perdita massima ammissibile per i soggetti obbligati pari a 15,00 € e rimane di competenza di ARERA definire il valore del cap al contributo.

Alla luce di quanto premesso Anigas ritiene in generale che l'impostazione del DCO non muti in modo sostanziale le regole già attualmente in vigore che stanno concorrendo a determinare le criticità esposte, in particolare sotto il profilo dei soggetti obbligati.

L'intervento regolatorio dovrebbe invece essere posto in essere in coerenza con la Legge 481/1995 che ha la “*finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza del settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in **condizioni di economicità e di redditività***” (art.1).

Entrando nel dettaglio del DCO, Anigas ritiene anzitutto non condivisibile il mantenimento del cap al contributo a 250 € a fronte di prezzi di mercato costantemente al di sopra dei 260 €/TEE (pari al valore massimo dei TEE fittizi fissato dal Decreto 2018) che comporta delle perdite consistenti in capo al soggetto obbligato. In particolare non si condivide la argomentazione logica per cui il *floor* pari ad 10€/TEE sarebbe “implicito” in quanto deriverebbe dal combinato disposto della formula di costo dei TEE “virtuali” e del cap del contributo tariffario fissato dal decreto ministeriale; tale deduzione logica è censurabile in quanto costituisce una interpretazione ultronea del dettato normativo. Se, come riportato nella sopra citata sentenza del giudice amministrativo, l'Arera avesse già errato nel definire il contributo tariffario sul presupposto che vi fosse un cap esplicito contenuto nel DM 2018, la stessa conclusione andrebbe infatti fatta valere anche nel caso oggetto di consultazione, dove si immagina la presenza di un *floor* implicito derivante dalla formula dei TEE virtuali che, come detto, non può essere condivisa.

Inoltre si evidenzia come, la stessa Autorità, nel parere 784/2016 sullo schema di Decreto sulla determinazione degli obiettivi 2017-2020 aveva ritenuto “indispensabile soprassedere alla fissazione di un valore massimo del contributo tariffario, in considerazione del fatto che esso altera i prezzi degli scambi di TEE lasciando in capo alle imprese soggette agli obblighi il rischio di mancata copertura nel caso di prezzi elevati non dipendenti dalle loro scelte”.

Partendo da tale assunto Anigas ritiene che l'intervento regolatorio dovrebbe essere volto a fissare un **nuovo livello di cap allineato al prezzo di vendita allo scoperto**, e che questo venga **applicato retroattivamente dal 2018**.

In alternativa, al fine di sanare la situazione di perdite costanti evidenziata ed al tempo stesso non incidere nella disciplina dei TEE fittizi modificando il cap al contributo tariffario, si potrebbe prevedere un **meccanismo ad hoc di recupero ex post delle perdite del soggetto obbligato**.

Tale meccanismo potrebbe essere costruito prevedendo un reintegro delle perdite totali registrate nel triennio 2018-2020, che devono includere anche quelle determinate dal ricorso ai titoli fittizi. Al riconoscimento si potrebbe poi applicare una franchigia al fine di stimolare comportamenti efficienti e virtuosi da parte dei distributori.

Tale soluzione, per la quale la Associazione rimane a disposizione per gli approfondimenti del caso, sarebbe coerente con l'apertura ad un riconoscimento *ex post* delle perdite dimostrata dall'Arera nel documento di consultazione stesso (punto 1.7: si *“potrebbero determinare oneri per il sistema nel momento in cui l'Autorità dovesse intervenire per riconoscere alle imprese distributrici tali costi.”*) e, pur non intaccando il cap al contributo tariffario, è in linea con la volontà, espressa dall'Arera nel citato parere al Decreto 2017, di non lasciare in capo alle imprese obbligate il rischio di mancata copertura dei costi di accesso.

Anche in caso di incremento del cap a 260 €/TEE andrebbe in ogni caso previsto un meccanismo di reintegro delle eventuali perdite che verrebbero registrate qualora i prezzi di acquisto permanessero stabilmente al di sopra dei 260 €/TEE e di quelle relative ai titoli fittizi non riscattati.

Spunti per la consultazione

Q1. Si condivide l'obiettivo di perseguire l'obiettivo di stimolare l'efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing?

Non si condivide lo spunto di consultazione. Si ritiene che le modalità di calcolo del contributo introdotte con la delibera 487/2018/r/efr (attualmente abrogata dalla sentenza del TAR Lombardia) aggiornata con la delibera 209/2019/r/efr nella modalità di ponderazione dei bilaterali sia più che adeguata e non necessiti di ulteriori complicazioni.

Q2. Si condivide, tenendo conto dei limiti ex lege di costo dei TEE "virtuali", l'impostazione della formula presentata, il cap al contributo tariffario e l'aggiornamento della porzione di scambi bilaterali utilizzati per la definizione del prezzo di riferimento? Se no, perché?

Non si condivide la formula di calcolo utilizzata all'interno del contributo tariffario, in quanto si intende reintrodurre un cap che porta, in un mercato corto, ad una perdita certa per il soggetto obbligato di 10 Euro/TEE. In aggiunta tale cap a 250 Euro/TEE avrebbe effetto retroattivo sull'anno d'obbligo 2018 e 2019, periodo in cui per l'effetto della Sentenza TAR di cui sopra non vi era nessun cap al contributo e in tale ottica i soggetti obbligati hanno provveduto ad effettuare gli acquisti.

Si ricorda che questi ultimi, tra l'altro, si trovano in una posizione di mercato totalmente passiva: da un lato vige un obbligo normativo tale per cui i soggetti obbligati devono approvvigionarsi annualmente di un numero di certificati bianchi pari a quelli stabiliti dalla norma e se non adempiono vanno soggetti a sanzione certa da parte dell'autorità di settore (circostanza questa già accaduta), dall'altro gli stessi soggetti obbligati sono esposti a distorsioni di mercato sulle quali non hanno alcun significativo controllo.

Pertanto, come anticipato in premessa, il cap al contributo dovrebbe essere annullato ovvero allineato al valore dei TEE emessi allo scoperto con effetto retroattivo dal 2018, ovvero in alternativa (o ad integrazione) predisposto un meccanismo *ad hoc* di recupero *ex post* delle perdite del soggetto obbligato.

Q3. Si condivide l'introduzione del parametro δ finalizzato a stimolare un mercato maggiormente efficiente? Quale valore si ritiene maggiormente

opportuno? Perché?

Si ritiene che l'introduzione del un parametro δ comporti una complicazione della formula del calcolo del contributo e, inoltre, distolga l'attenzione dal problema principale ovvero che il cap così quantificato crea un costo non giustificabile ai soggetti obbligati.

Q4. Si condivide quanto esposto dall'Autorità in merito all'aggiornamento del contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo 2018? In caso contrario, si motivino dettagliatamente eventuali aspetti che possano supportare scelte differenti da quelle esposte.

Non si condivide lo spunto di consultazione, in quanto confermare il valore del contributo tariffario pari a 248,89 €/TEE per l'anno d'obbligo 2018 risulterebbe oltre che dannoso per i soggetti obbligati, pure suscettibile di potenziale illegittimità essendo la determinazione 10 Luglio 2019 stata annullata dal TAR Lombardia. Il contributo dovrebbe pertanto essere ricalcolato e allineato perlomeno al valore del prezzo medio di borsa intercorso in quell'anno, oppure essere aggiornato sulla base di quanto stabilito dalla delibera 209/19, ferma restando la necessità di incremento del cap e/o di reintegro delle perdite.

Q5. Si condivide la scelta di mantenere la ratio delle disposizioni in merito al contributo in acconto - già oggetto di conferma ex tunc con la deliberazione 529/2019/R/efr (punto 4, lettera a)) - e non modificarne il valore?

Si condivide la scelta dell'Autorità di mantenere la ratio delle disposizioni in merito al contributo in acconto già oggetto di conferma *ex tunc* con la deliberazione 529/2019/R/efr (punto 4, lettera a).

Q6. Si condivide la scelta di mantenere inalterate le disposizioni già previste in materia di erogazione dei contributi?

Si condivide la scelta dell'Autorità di mantenere inalterate le disposizioni già previste in materia di erogazione dei contributi.

Q7. Si condivide l'orientamento di non prevedere più una specifica raccolta dati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati e della ripartizione tra essi degli obiettivi, nel caso di fissazione di obiettivi per gli anni successivi al 2020?

Si condivide lo spunto di consultazione proposto.